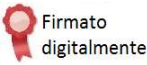


Pubblicato il 29/05/2019

N. 01320/2019 **REG.PROV.COLL.**
N. 02071/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2071 del 2018, proposto da:

██████████, rappresentato e difeso dall'Avvocato Mariagrazia Caruso, con domicilio ex art. 25 c.p.a.;

contro

Comune di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocato Santa Anna Mazzeo, con domicilio ex art. 25 c.p.a.;

nei confronti

██████████, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio-rigetto di cui alla istanza di accesso deposita in data 3 ottobre 2018, assunta al protocollo del Comune al n. 365179-2018, e anche alla istanza di accesso in data 26 ottobre 2018 assunta al protocollo del Comune al n. 398759-2018, aventi rispettivamente ad oggetto i provvedimenti concessori e autorizzatori relativi all'immobile di proprietà del controinteressato nonché copia del verbale di sopralluogo dei vigili urbani;

nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, C.P.A.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Parte ricorrente, in qualità di proprietà di un immobile situato in prossimità a quello del controinteressato, ha adito l'intestata sezione chiedendo l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi in ordine alla istanza di accesso deposita in data 3 ottobre 2018, assunta al protocollo del Comune al n. 365179-2018, e alla istanza di accesso in data 26 ottobre 2018, assunta al protocollo del Comune al n. 398759-2018, aventi rispettivamente ad oggetto i provvedimenti concessori e autorizzatori relativi all'immobile di proprietà del controinteressato nonché copia del verbale di sopralluogo dei vigili urbani.

Allegava in punto di fatto che quest'ultimo aveva iniziato dei lavori asseritamente abusivi sul proprio immobile.

Deduceva, quindi, in punto di diritto, la violazione degli art. 22 e ss. della legge n. 241/1990.

Si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente deducendo, ex adverso, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse atteso che, in data 5 dicembre 2018, era stato adottato e comunicato all'interessato l'atto prot. n. 446458 con il quale si poneva a conoscenza dell'istante che era stata trasmessa una

notizia di reato alla Procura della Repubblica competente sicchè la richiesta andava reiterata a quest'ultima atteso il segreto istruttorio.

All'udienza del 8.5.2019 il difensore di parte ricorrente insisteva nella domanda evidenziando che la prima delle suddette istanze era comunque rimasta inevasa, mentre il difensore di parte resistente dichiarava, di contro, che non esisteva alcun provvedimento concessorio/autorizzatorio per cui nulla poteva essere visionato, tant'è che era stata trasmessa la citata notizia di reato all'autorità giurisdizionale.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile atteso il contenuto della nota del 5 dicembre 2018 nonché la dichiarazione resa in udienza dal difensore di parte resistente circa l'inesistenza di titoli edilizi.

Considerato, tuttavia, che la suddetta nota è stata comunicata al ricorrente successivamente alla proposizione del ricorso, ne consegue che l'amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna il Comune di Catania al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.700,00 (millesettecento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Francesco Elefante, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Elefante

IL PRESIDENTE
Francesco Brugaletta

IL SEGRETARIO